

FONDO PATRIMONIALE

L'istituto del fondo patrimoniale è stato introdotto in Italia per consentire alla famiglia di **contare su una base patrimoniale** utile a garantire i bisogni della famiglia.

Il principale beneficio che ne consegue attraverso è che i beni di un fondo patrimoniale **non possono essere soggetti a esecuzione forzata per debiti**, se non in particolari condizioni.

- è un vincolo posto nell'interesse della famiglia su beni determinati

rappresenta un patrimonio separato per il soddisfacimento dei **bisogni della famiglia**

- non può essere oggetto di disposizione da parte dei coniugi per scopi estranei a tale scopo

Può essere costituito da:

uno solo dei coniugi;

entrambi i coniugi;

un terzo con atto pubblico o con testamento.

Occorre essere sposati

ma può essere costituito in vista di un futuro matrimonio:

- se la costituzione effettuata da un terzo a favore dei due fidanzati **l'atto è efficace con la celebrazione del matrimonio;**

- se la costituzione è realizzata direttamente da uno dei fidanzati è necessario che anche l'altro futuro sposo partecipi alla stipulazione dell'atto e la sua efficacia è subordinata alla celebrazione del matrimonio.

Beni oggetto del fondo

1) beni immobili

2) beni mobili registrati;

4) titoli di credito;

4) tutti i beni che permettono la pubblicità (ossia l'annotazione) del vincolo cui sono sottoposti.

Amministrazione dei beni

l'ordinaria amministrazione spetta ad entrambi i coniugi disgiuntamente;

la straordinaria amministrazione spetta ad entrambi i coniugi congiuntamente.

Annotazione del fondo

La costituzione del fondo patrimoniale e le sue eventuali modifiche devono essere annotati a margine dell'atto di matrimonio conservato nei registri del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato.

Estinzione del fondo

Il fondo patrimoniale si estingue per:

- annullamento;

- scioglimento;

- cessazione degli effetti civili del matrimonio.